

AUDITORIUM ESEB –
ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA

INNOVAZIONE DIGITALE E ASPETTI LEGALI
NELL'AMBIENTE COSTRUITO

*Design generativo, realtà virtuale e sicurezza:
le nuove frontiere tecniche e legali dell'IA nel settore edile*

Incontro del 22 febbraio 2025



■ 40124 **BOLOGNA**
Piazza dei Tribunali 5
tel.: (+39) 051.580551
fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**
Via Lattanzio Gambara 75
tel.: (+39) 030.7778193
fax: (+39) 051.0822425

L'IA e la gestione consapevole del rischio



■ 40124 **BOLOGNA**

Piazza dei Tribunali 5

tel.: (+39) 051.580551

fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**

Via Lattanzio Gambara 75

tel.: (+39) 030.7778193

fax: (+39) 051.0822425

L'IA e la gestione consapevole del rischio

Indice degli Argomenti

- **Quadro Normativo Europeo - Aggiornamento**
- **IA e Sicurezza sul Lavoro**
- **La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA**
- **IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso**

CAPITOLO 1

Il Quadro Normativo Europeo - Aggiornamento



■ 40124 **BOLOGNA**

Piazza dei Tribunali 5

tel.: (+39) 051.580551

fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**

Via Lattanzio Gambara 75

tel.: (+39) 030.7778193

fax: (+39) 051.0822425

Capitolo 1 – Il Quadro Normativo Europeo - Aggiornamento

Digital Service Act – Reg. UE 2022/2065



Ai Act – Reg. UE 2024/1689



Cyber Resilience Act – Reg. UE 2024/2847



Regolamento UE sullo Spazio Europeo Dati Sanitari



04.02.2025 - Linee Guida della Commissione Europea sull'AI Act

Capitolo 1 – Il Quadro Normativo Europeo - Aggiornamento

Linee Guida della Commissione Europea sull'AI Act



Pubbligate dalla Commissione Europa lo scorso **4 febbraio 2025**, queste Linee Guida non vincolanti mirano a fornire maggiore chiarezza legale e a fornire approfondimenti sull'interpretazione della Commissione riguardo ai divieti previsti dall'Articolo 5 dell'AI Act.

Con questo documento, la Commissione punta a:

- garantirne un'applicazione coerente, efficace e uniforme dell'AI Act;
- creare guida pratica per assistere le autorità competenti nell'attuazione delle loro attività di controllo, conformemente al Regolamento UE 2024/1689;
- assistere i fornitori e gli utilizzatori di sistemi di IA nel garantire il rispetto dei loro obblighi ai sensi del Regolamento UE 2024/1689;
- interpretare i divieti posti dall'AI Act in modo proporzionato, così da rispettare gli obiettivi dell'AI Act di protezione dei diritti fondamentali e della sicurezza, promuovendo al contempo l'innovazione.

CAPITOLO 2

IA e Sicurezza sul Lavoro



■ 40124 **BOLOGNA**

Piazza dei Tribunali 5

tel.: (+39) 051.580551

fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**

Via Lattanzio Gambara 75

tel.: (+39) 030.7778193

fax: (+39) 051.0822425

Quadro Normativo Internazionale Generale



Convenzione 155 e relativo Protocollo – Salute e Sicurezza dei Lavoratori



Raccomandazione 164 – Salute e Sicurezza dei Lavoratori



Convenzione 161 – Servizi Sanitari sul Lavoro



Raccomandazione 171 – Servizi Sanitari sul Lavoro

Capitolo 2 – IA e Sicurezza sul Lavoro – Inquadramento Normativo

Convenzione 187 – Quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro



Raccoman. 197 – Quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro



Raccomandazione 97 - Protection of Workers' Health Recommendation



Raccomandazione 102 – Servizi Sociali



Raccomandazione 194 – List of Occupational Diseases Recommendation

Capitolo 2 – IA e Sicurezza sul Lavoro – Inquadramento Normativo

Quadro Normativo Nazionale



Decreto Ministeriale 388/2003 - Primo Soccorso



Testo Unico Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/2008



D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – Tutela Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



D. M. 3 agosto 2015 – Norme Tecniche di Prevenzione Incendi

Capitolo 2 – IA e Sicurezza sul Lavoro – Inquadramento Normativo

D. M. 1 settembre 2021 - Controllo e Manutenzione Impianti Antincendio



D. M. 2 settembre 2021 – Gestione Sicurezza Antincendio



D. M. 3 settembre 2021 – Criteri Generali per la Progettazione,
Realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro



Art. 10 D.D.L. 1146/2024 – Utilizzo dell'IA in materia di lavoro

Capitolo 2 – IA e Sicurezza sul Lavoro – Inquadramento Normativo

D.D.L. 1146/2024
Capo II – Disposizioni di settore
MATERIA DI LAVORO



Articolo 10 - Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

*«L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione **europea**».*

Questo è il contenuto del primo comma dell'articolo 7, che nei commi seguenti si sofferma anche sul rispetto dei principi di sicurezza, affidabilità e trasparenza nell'uso dell'IA nel mondo del lavoro.

In tale ambito, l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve inoltre:

- svolgersi nel rispetto della dignità umana e della riservatezza dei dati personali;
- garantire, nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazione alcuna.

Segue 

Articolo 4 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

«1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

CAPITOLO 3

La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA



■ 40124 **BOLOGNA**

Piazza dei Tribunali 5

tel.: (+39) 051.580551

fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**

Via Lattanzio Gambara 75

tel.: (+39) 030.7778193


fax: (+39) 051.0822425

Capitolo 3 – La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA

Quadro Normativo Europeo ed Internazionale



Accordo TRIPS
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)



TFUE: Artt. 114 e 118
(Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

Segue 

Capitolo 3 – La Tutela della Proprietà Intellettuale nell’era dell’IA

Quadro Normativo Nazionale



L. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore)



D. Lgs. 10 febbraio 2005 – Codice della Proprietà Industriale



L. 206/2023 - Legge Made in Italy

Segue 

Capitolo 3 – La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA

L. 633/1941: Art. 1 – Opere Protette



*«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, **all'architettura**, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».

Capitolo 3 – La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA

L. 633/1941: Art. 2 – Opere comprese nella protezione



«In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) **i disegni e le opere dell'architettura;**
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

(Continua) Art. 2 – Opere comprese nella protezione



- 7) *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;*
- 8) ***i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.** Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;*
- 9) ***Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;***
- 10) *Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».*

L. 633/1941: Art. 3 – Opere collettive



«Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte».

Capitolo 3 – La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA

L. 633/1941: Art. 7 – Autore dell'opera



*«È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro».*

L. 633/1941: Art. 10 – Opera creata da più coautori



«Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite».

Capitolo 3 – La Tutela della Proprietà Intellettuale nell'era dell'IA

L. 633/1941: Art. 99 – Diritto al compenso



«All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma».

CAPITOLO 4

IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso



■ 40124 **BOLOGNA**

Piazza dei Tribunali 5

tel.: (+39) 051.580551

fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**

Via Lattanzio Gambara 75

tel.: (+39) 030.7778193

fax: (+39) 051.0822425

Capitolo 4 – IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso

Profili Normativi

L'uso dell'IA nel settore legale deve (e dovrà) rispettare precisi standard normativi sul piano nazionale ed internazionale derivanti da molteplici testi normativi:

AI Act (Regolamento UE 2024/1689)

GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)

Etica e deontologia forense (Codice Deontologico)

D.D.L. 1146/2024 - Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

Capitolo 4 – IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso

Profili Normativi: AI Act – Considerando n. 61

*«Alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti. Anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie a tali fini dovrebbero essere considerati ad alto rischio quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti. **L'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana.** Non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi».*

Capitolo 4 – IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso

Profili Normativi: D.D.L. 1146/2024



Introduzione

Il DDL si compone di 26 articoli suddivisi in 6 diversi Capi:

- **Capo 1:** ricomprende al suo interno gli articoli da 1 a 6, contenenti le norme di principio sull'intelligenza artificiale;
- **Capo 2:** è composto dagli articoli dal n. 7 al n. 16, contenenti le disposizioni di settore (Lavoro, P.A., Sanità, Professioni intellettuali, cybersicurezza ecc.);
- **Capo 3:** composto dagli articoli dal n. 17 al n. 22, in tema di Strategia Nazionale, Autorità Nazionale e Azioni di promozione;
- **Capo 4:** ricomprende gli articoli 23 e 24, in tema di tutela degli utenti e diritto d'autore;
- **Capo 5:** composto dal solo articolo 25, contenente modifiche al Codice penale e ad ulteriori disposizioni penali (fra cui l'introduzione dell'articolo 612 quater in tema di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA);
- **Capo 6:** composto dal solo articolo 26, contenente le disposizioni finanziarie.

Capitolo 4 – IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso

D.D.L. 1146/2024



Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

Articolo 5 - Principi in materia di sviluppo economico

Articolo 12 - Disposizioni in materia di professioni intellettuali

Articolo 13 - Principi in materia di pubblica amministrazione

Articolo 16 – Utilizzo dell'IA per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale

Segue 

Capitolo 4 – IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso

Profili Normativi: Strategia Italiana per L'intelligenza Artificiale 2024-2026



Visione Generale

Alla base della Strategia Italiana 2024-26 per l'IA vi è l'esigenza per il paese di consolidare e rafforzare le proprie posizioni di rilievo scientifico a livello globale in campo di intelligenza artificiale.

I principi che ispirano il documento si fondano sulla convinzione che l'intelligenza artificiale:

- migliora l'esperienza dei cittadini nel rapporto con le Istituzioni;
- fornisce un prezioso supporto nei processi educativi e di apprendimento;
- è una preziosa alleata nel miglioramento della qualità della vita delle persone e della gestione sostenibile delle risorse, ottimizzando l'utilizzo di energia e materie prime;
- è un elemento determinante per garantire la sicurezza nazionale e la difesa del Paese.



Segue

Capitolo 4 – IA: Prevenzione e Gestione del Contenzioso

Profili Normativi: Bozza di Linee Guida per l'adozione di IA nella PA



L'Agenzia per l'Italia Digitale ha recentemente avviato una consultazione pubblica sulle prime Linee Guida (corredate da 9 allegati) per l'adozione IA nella Pubblica Amministrazione, pubblicando una bozza del testo che rimarrà in consultazione sino al prossimo 20 marzo.

Sulla falsariga del Regolamento UE 2024/1689 le Linee Guida adottano un approccio basato sul rischio ed enunciano una serie di principi chiave che le Pubbliche Amministrazioni dovranno rispettare nell'utilizzo di software di intelligenza artificiale.

Ai sensi dell'Articolo/Capitolo 3.4 delle Linee Guida, tali principi sono 20 e vengono suddivisi in 5 sezioni, a seconda dei temi cui si riferiscono:

- **Conformità e Governance;**
- **Etica e Inclusione;**
- **Qualità e Affidabilità dei sistemi di IA;**
- **Innovazione e Sostenibilità;**
- **Formazione e Organizzazione.**



grazie
per l'attenzione

avv **Chiara Micera**
www.studiolegalemicera.it

CM STUDIO
LEGALE
MICERA

■ 40124 **BOLOGNA**
Piazza dei Tribunali 5
tel.: (+39) 051.580551
fax: (+39) 051.0822425

■ 25121 **BRESCIA**
Via Lattanzio Gambara 75
tel.: (+39) 030.7778193
fax: (+39) 051.0822425